



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007217 - 14/06/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 14 GIU. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Patti
Via Padre Pio da Pietralcina, 8/L
98066 Patti ME

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 111/2016_Pianta organica_ Dipendente part time_ Trasformazione a tempo pieno

In relazione al quesito pervenuto dall'Ordine di Patti in data 5 aprile 2016 volto a sapere se è possibile con una delibera di Consiglio trasformare il rapporto di lavoro di uno dei due dipendenti dell'Ordine da part-time a full-time, si osserva quanto segue.

La disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia pubblico che privato, è adesso contenuta negli articoli da 4 a 12 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, tuttavia, non regolano specificamente il caso della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, essendo piuttosto rivolti a garantire il diritto del lavoratore ad ottenere la riduzione dell'orario di lavoro (o il ripristino dell'orario a tempo pieno) in presenza di particolari condizioni soggettive. Resta ferma, si deve ritenere, la disposizione generica di cui all'art. 101, comma 3 della L. 24 dicembre 2007 n. 44, secondo la quale la trasformazione del rapporto a tempo pieno "può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta". Si richiama altresì anche una previsione (non recentissima e perciò necessitante di coordinamento) derivante dalla contrattazione collettiva per il comparto Enti Pubblici non Economici (si veda l'integrazione del 14/2/2001 al CCNL per il personale EPNE del 16 febbraio 1999, CCNL 1998/2001) che stabilisce: "i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico".

Dovendo necessariamente operare un adattamento dei principi generali al caso in esame, si può senz'altro ritenere che non si può procedere all'ampliamento dell'orario di lavoro del dipendente assunto con orario part-time direttamente con una semplice delibera di Consiglio, visto che la dotazione

¹ Si veda l'art. 32 dell'integrazione del 14/2/2001 al CCNL per il personale EPNE del 16 febbraio 1999, CCNL 1998/2001.

organica dell'Ordine di Patti non è capiente in tal senso. Conseguentemente, si reputa necessario che preliminarmente alla trasformazione si proceda con la definizione dei fabbisogni di personale per il triennio in corso e con l'approvazione di una nuova pianta organica, maggiormente adeguata alle esigenze dell'ente. Si segnala che, contrariamente a quanto avviene in generale per tutte le altre amministrazioni pubbliche, l'Ordine gode di un particolare regime di autonomia finanziaria per il quale non operano le misure in materia di riduzione del personale relative agli obiettivi di razionalizzazione dei costi delle amministrazioni pubbliche². Dunque, è effettivamente possibile procedere all'approvazione di una pianta organica leggermente ampliata e corrispondente alle accresciute esigenze di personale, valutando sempre la sostenibilità degli oneri finanziari derivanti dalla decisione.

Si osserva, infine, che l'ultima dotazione organica dell'ordine di Patti risale alla data del 22 aprile 2009 (data dell'approvazione definitiva del Consiglio Nazionale) e che, dunque, essendo trascorsi almeno due trienni, è in ogni caso opportuno procedere ad una stima aggiornata dei fabbisogni dell'ente, con l'avvio conseguente del procedimento di conferma o revisione della dotazione organica. Si richiama, a tale riguardo, l'art. 1 comma 3 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 "Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano" che, per tali enti, dispone di procedere "in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale". Si ricorda, altresì, che ogni delibera di approvazione della dotazione organica degli Ordini territoriali presentata al Consiglio Nazionale per l'approvazione definitiva deve essere accompagnata dalla relativa attestazione di stabilità economica e finanziaria, debitamente sottoscritta dal Tesoriere.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione

² Si veda l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101: " Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".